



**COMUNE DI SOVICO**  
Provincia di Monza e Brianza

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 6 del 09/03/2018

|           |   |
|-----------|---|
| Oggetto : | IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 |
|-----------|---|

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **NOVE** del mese di **MARZO** alle ore **21:00** , presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori.

| COGNOME E NOME         | FUNZIONE    | PRESENZA |
|------------------------|-------------|----------|
| COLOMBO ALFREDO NATALE | SINDACO     | X        |
| LISSONI GIUSEPPE       | CONSIGLIERE | X        |
| SAINI LILIANA          | CONSIGLIERE | X        |
| FEUDALE FOTI MATTEO    | CONSIGLIERE | X        |
| POZZOLI MARIA PIA      | CONSIGLIERE | X        |
| SAINI ROSALBA MARIA    | CONSIGLIERE | X        |
| BASSI LAURA CINZIA     | CONSIGLIERE | X        |
| CICERI MARCO           | CONSIGLIERE | X        |
| MOTTA ADRIANO          | CONSIGLIERE | X        |
| GALBIATI ROBERTO       | CONSIGLIERE | X        |
| ROSSETTI MARCELLO      | CONSIGLIERE |          |
| GALLI FRANCO           | CONSIGLIERE | X        |
| SALA LUISA             | CONSIGLIERE | X        |

Risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Assume la Presidenza Alfredo Colombo in qualità di **Il Presidente del Consiglio** assistito dall' Avv. Mario Blandino **Il Segretario Generale**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Si richiama l'illustrazione del presente argomento da parte dell'Assessore al Bilancio **Alberti Edoardo Saul** effettuata prima della discussione della deliberazione n. 5 della presente seduta.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 09.03.2018, agli atti, il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza, e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta ed allegato alla deliberazione che lo approva.

Terminata la discussione il **Presidente** mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una componente di natura patrimoniale (IMU) dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TAR) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Richiamato l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 il quale riserva all'organo consiliare l'approvazione delle aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Dato atto che la componente TASI è disciplinata al Capo II del Regolamento IUC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2014 e ss.mm.ii.

Rilevato, altresì, che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1 comma 675, Legge 147/2013).

Atteso che:

- il tributo Tasi è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune (in particolare il servizio di illuminazione pubblica - spese correnti);
- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae.

Atteso, altresì, che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 14, ha introdotto delle modifiche alla disciplina in materia di TASI ed in particolare ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e precisamente:

- La lettera a) del comma 14 modifica il comma 639 della Legge 147/2013 ed elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- La lettera b) del comma 14 sostituisce il comma 669 della Legge 147/2013 e stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Visto, inoltre, il comma 14 lettera c) della Legge 28/12/2015 n. 208, che interviene sul comma 678 della Legge 147/2013, disponendo che l'aliquota TASI dei cosiddetti "immobili merce" è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati; la stessa disposizione

concede, tuttavia, la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 17/07/2015 con la quale sono state determinate le aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili - TASI per l'anno 2015;
- le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 12/04/2016 e n. 10 del 06/03/2017 di conferma, rispettivamente per l'anno 2016 e l'anno 2017, delle aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili – TASI già in vigore per l'anno 2015.

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018) che, sempre ai fini del contenimento della pressione tributaria, ha esteso il blocco delle aliquote dei tributi locali anche per l'anno 2018, ad eccezione della Tassa sui rifiuti TARI.

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote deliberate per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali che sono state escluse dalla suindicata Legge 208/2015 e precisamente:

| DESCRIZIONE   | ALIQUOTE (per mille)               |
|---|------------------------------------|
| Unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze | <u>1,5</u>                         |
| Per tutte le altre restanti tipologie immobiliari imponibili  | <u>0,00</u><br>(aliquota azzerata) |
| Unità immobiliari di categoria catastale D  | <u>1,5</u>                         |
| Detrazioni  | <u>nessuna detrazione</u>          |

Richiamato l'art. 15, comma 3, del vigente Regolamento del Tributo Comunale per i servizi indivisibili TASI (Delibera C.C. n. 33 del 28/07/2014) che prescrive:

*Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La suddetta percentuale verrà determinata e/o confermata annualmente dal Consiglio Comunale in sede di adozione della delibera di approvazione delle aliquote.*

Ritenuto confermare anche per l'anno 2018, stante l'esplicito rinvio della norma Regolamentare, nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tassazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale dell'immobile, le misure delle percentuali del tributo dovuto come già stabilite nell'anno 2015 e precisamente:

- **10% del tributo** a carico dell'occupante dell'unità immobiliare
- **90% del tributo** a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 Novembre 2017 (G.U. n. 285 del 06 dicembre 2017) con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 al 28.02.2018; termine ulteriormente differito al 31.03.2018 con D.M. 9 febbraio 2018 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2018).

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale; tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.

Visto i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si allegano come parte integrante alla presente deliberazione.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Motta Adriano e Sala Luisa), astenuti n. 1 (Ciceri Marco) dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare, per l'anno 2018, le aliquote TASI già in vigore nell'anno 2015 e di cui alla Deliberazione del C.C. n. 30 del 17/07/2015, relativamente alle seguenti unità immobiliari:

| DESCRIZIONE   | ALIQUOTE (per mille)                      |
|---|---|
| Unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze | <b><u>1,5</u></b>                         |
| Per tutte le altre restanti tipologie immobiliari imponibili  | <b><u>0,00</u></b><br>(aliquota azzerata) |
| Unità immobiliari di categoria catastale D  | <b><u>1,5</u></b>                         |
| Detrazioni  | <b><u>nessuna detrazione</u></b>          |

3. Di confermare per l'anno 2018, nelle seguenti misure, le percentuali del tributo dovuto nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tassazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale dell'immobile:
  - **10% del tributo** a carico dell'occupante dell'unità immobiliare
  - **90% del tributo** a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. Di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote TASI e aliquote IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5. Di disporre l'invio della presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, nei modi e nei termini previsti

dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dal Ministero stesso; tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Motta Adriano e Sala Luisa), astenuti n. 1 (Ciceri Marco) dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Alfredo Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Mario Blandino

(Atto Sottoscritto Digitalmente)